TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 11

T. U. 1926, art. 8; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10

Nell'ottobre di ogni anno il podesta', a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro i quali, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e avendovi la residenza, hanno compiuto il ventunesimo anno o lo compiano al 31 maggio dell'anno successivo. Nel detto elenco dovranno essere compresi anche coloro che siano minori dei ventuno anni ma maggiori dei diciotto, quando risultino ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole.

Versione in vigore dal 19 ottobre 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-11-t-u-1926-art-8-legge-17-maggio-1928-n-1019-art-10/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it